

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5111 del 05/10/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 6475 del 04/12/2017 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro Strada Comunale per Suzzano n. 14. aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5298 del 04/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DPR N. 59/2013. DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6475 DEL 04/12/2017 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

VISTE:

1. la Determinazione Dirigenziale n. 6475 del 4.12.2017, successivamente rettificata con D.D. n. 1402 del 21.3.2018, con cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR.** ad oggetto «*DPR N. 59/2013. DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14*»; l'AUA è stata rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Ditta con atto dell'11/12/2017, prot. n° 10405, successivamente modificato con atto 23/03/2018, prot. n° 3028;
2. la Determinazione Dirigenziale n. 2559 del 23.5.2018 con cui era disposto l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 dell'AUA di cui al punto precedente; in particolare erano previste modifiche agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera (le caldaie generanti le emissioni E1 ed E8 sarebbero state alimentate a GPL per insufficiente fornitura di gas metano, mentre E9 sarebbe rimasta alimentata a gas metano, era inoltre eliminata E11 a seguito di dismissione della torre di raffreddamento). Detta determinazione è stata rilasciata dal SUAP con nota n. 5444 del 28.5.2018;
3. la nota assunta al prot. n. 11530 del 23.7.2018 con cui la Ditta trasmetteva la relazione di impatto acustico ed i certificati di analisi dell'emissione E8 alimentata a GPL; era comunicato che l'emissione E9 non è ancora stata attivata in attesa delle indicazioni del Comando VVFF in relazione all'ottimizzazione dei combustibili per le caldaie E8 ed E9 nonché per la caldaia E1;
4. la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta tramite nota del Servizio Urbanistica-Ambiente/SUAP del Comune di Rivergaro n. 8791 del 31.8.2018 (prot. n. 13293 del 3.9.2018) con cui la ditta in oggetto faceva presente che una distribuzione più razionale delle linee produttive ha portato alla possibilità di raccogliere le emissioni di vapore in due unici punti di emissione riducendo le emissioni già previste. Le emissioni eliminate saranno E2, E4 ed E7. Inoltre veniva riferito che, in base ai consigli dei VVFF le caldaie contenute nel nuovo "locale tecnico caldaie" saranno entrambe alimentate a GPL (E8 ed E9) e che l'impianto generante E1 tornerà ad essere prevista a metano. Il

gestore dichiara che la concentrazione di ossidi di azoto stabiliti per E9 risulterà inferiore a 200 mg/Nm³ riferiti al 3% di ossigeno;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Preso atto che non risulta pervenuto alcun contributo dal Comune interessato (informato ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 della modifica, in quanto la comunicazione è pervenuta dal Comune medesimo) nei 30 giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui trattasi;

Verificato che i limiti di emissione proposti dal gestore per E9, tra cui quelli degli ossidi di azoto risultano rispettare quelli fissato per "medi impianti di combustione nuovi" dal paragrafo 1.3 parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 183/17, si ritiene che non sia più pertinente la prescrizione di cui al punto m) della DD n. 2559 del 23.5.2018;

Ritenuto, quindi, che si possa procedere all'aggiornamento dell'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 58 del 8/6/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

A) di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 6475 del 4.12.2017, successivamente rettificata con D.D. 1402 del 21.3.2018, e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR** (C. FISC. 00128760337) con atto dell'11/12/2017, prot. n° 10405, successivamente modificato con atto 23/03/2018, prot. n° 3028, come segue:

1. sostituendo disposizioni di cui al punto 2) della D.D. 2559 del 23.5.2018, riguardanti le emissioni in atmosfera, con le seguenti:

2) di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – P= 865 KW

Portata massima	660 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO PER GRIGLIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 TRE GRIGLIE PRODUZIONE VAPORE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E8 CALDAIA NOVA SIGMA ALIMENTATA A GPL – P = 930 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CALDAIA ICI ALIMENTATA A GPL – P = 1567 KW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 QUATTRO PASTORIZZATORI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E5 ed E8 nonché di quanto stabilito al successivo

punto l), il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, GPL o gas naturale (cd. metano);

- c) i combustibili utilizzati devono rispettare a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) i camini di emissione di E1, E8 ed E9 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - a) UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - b) UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - c) UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - d) UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E9 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime non può superare un mese;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio delle emissioni effettuato **sia ad E1** (limitatamente ai parametri portata ed ossidi di azoto) **sia ad E9** in sede di messa a regime degli stessi **unitamente** alle informazioni previste **dalla parte IV-bis dell'allegato I** alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi relativamente al medio impianto di combustione generante l'emissione E9.

B) di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente

Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.